COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 14)

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA

OGGETTO: Svolgimento lavoro di pubblica utilità ai sensi della Sentenza n. 2674/2017 emessa dal Tribunale di Milano.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 in data 09.10.2012, esecutiva, è stata approvata la Convenzione con il Tribunale di Milano per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000, del D.M. 26/03/2001 e degli artt. 186 e 187 C.d.S.;

VISTA la disponibilità manifestata dal Sig Omissis, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso questo Comune;

CONSIDERATO che le attività da svolgere presso l'ente sono indicate nell'art. 1 della Convenzione e che il citato lavoratore, convocato per un colloquio in data 02/08/2017 è stato dichiarato idoneo allo svolgimento delle seguenti attività:

- interventi di pulizia straordinaria presso aree pubbliche (piazze, parcheggi, ecc.);
- interventi di pulizia straordinaria presso aree a verde (parchi, aiuole, ecc.);
- svuotamento cestini nelle strade e aree a verde;

DATO atto che:

- è stato concordato il seguente orario lavorativo di massima: il mercoledì dalle ore 8.15 alle ore 13.15 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, per un totale di n. 8 ore settimanali;
- il Sig Omissis, per esigenze lavorative, ha chiesto di poter modificare il suddetto orario con il seguente: il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per un totale di n. 4 ore settimanali;
- il nuovo orario lavorativo proposto è stato autorizzato dall'U.E.P.E. in data 16.02.2018;

PRESO atto che il Giudice del Tribunale di Milano, all'udienza del 12/12/2017 ha accolto la richiesta di patteggiamento formulata dalle parti e condannato lo stesso allo svolgimento di n. 22 ore di L.P.U. da eseguirsi presso il Comune di Pogliano Milanese, come da disponibilità depositata presso il Tribunale medesimo;

RITENUTO di poter avviare al lavoro di pubblica utilità il predetto lavoratore, che dovrà svolgere le attività indicate all'art. 1 della Convenzione, sotto la vigilanza della Responsabile dell'Area LL.PP. Arch. Giovanna Frediani, che verificherà la corretta esecuzione dei compiti impartiti;

DATO atto, altresì, che questo comune ha rispettato i seguenti vincoli:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli Artt. 242 e 243 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- ha rispettato il pareggio di bilancio nell'esercizio 2016;
- ha ridotto la spesa di personale rispetto al triennio 2011-2012-2013, come previsto dal comma 557 quater della Legge 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 144/2014;
- il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente è inferiore a quello previsto con Decreto del Ministro dell'Interno del 10/04/2017, per il triennio 2017/2019 per gli enti in condizione di dissesto (41 dipendenti / n. 8414 abitanti al 31/12/2017 = 1/206):
- il rapporto spese di personale e entrate correnti è pari a 26,71%, come risulta dai dati desunti dal Rendiconto 2016;
- il rapporto spese di personale e spese correnti è inferiore al 50%;
- ha adempiuto agli obblighi previsti sulla piattaforma BDAP del MEF;

VISTO l'Art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Bilancio di previsione e il P.E.G. 2017/2019;

VISTO il Decreto Ministeriale 29.11.2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06.12.2017 ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) Avviare al lavoro di pubblica utilità il Sig. Omissis, per un totale di n. 22 ore, come stabilito dalla Sentenza n. 2674/2017 in data 12/12/2017, emessa dal Giudice del Tribunale di Milano, da svolgersi nel periodo dal 23.02.2018 al 30.03.2018, salvo eventuali recuperi di ore non lavorate, da effettuarsi nel periodo successivo fino a completamento del monte ore dovuto.
- 2) Precisare che il predetto lavoratore dovrà svolgere le attività indicate all'art. 1 della Convenzione, e dovrà prestare la propria attività lavorativa per n. 22 ore complessive, sotto la vigilanza della Responsabile dell'Area LL.PP. Arch. Giovanna Frediani, che verificherà la corretta esecuzione dei compiti impartiti.
- 3) Dare atto che per l'attività svolta non sarà corrisposta alcuna retribuzione, in qualsiasi forma.
- 4) Assicurare il suddetto lavoratore contro gli infortuni e le malattie professionali connesse con lo svolgimento dell'attività lavorativa posizione 24811956-24 (aliquota 22 per mille), imputando la spesa presunta di Euro 10,00.- alla Missione 01.05.1.01/9051, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- 5) Dare, infine, atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
 - art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - art. 163, comma 1 e 3, del D. Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spesa obbligatoria per legge;
 - D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;
 - art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica.

Pogliano Milanese, 16 febbraio 2018

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI Dr.ssa Lucia Carluccio